

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 19 DICEMBRE 1996

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 51

SOMMARIO

	pag.
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 34	
Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane	2
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 35	
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori	5
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 36	
Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici	9

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 34

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Dando atto che l'attuazione della presente legge è subordinata all'avvenuta espressione di parere positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea in merito alla compatibilità del presente atto con quanto previsto dagli artt. 92 e 93 del trattato di Roma.

ART. 1
(Finalità)

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché delle specifiche competenze affidate alle regioni dalla l. 443/85, attua interventi per lo sviluppo delle imprese artigiane e dei livelli occupazionali del comparto, mediante azioni dirette ad agevolare l'accesso al credito alle imprese stesse.

ART. 2
(Area di intervento)

1. La regione promuove lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento dei livelli occupazionali, attraverso agevolazioni di accesso al credito, per:

- a) l'avviamento di nuove imprese artigiane con priorità alle imprese costituite da giovani e donne;
- b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- c) l'acquisizione di beni strumentali;
- d) l'adozione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza del lavoro e l'adeguamento alle normative interne e comunitarie;
- e) la ripresa dell'attività produttiva successivamente ad eventi straordinari;
- f) l'adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento delle esposizioni finanziarie derivanti da investimenti.

2. Ai fini della presente legge, per imprese composte da giovani si intendono quelle che sono costituite esclusivamente da persone tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione; per imprese costituite da donne si intendono quelle nelle quali le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.

3. Il consorzio di garanzia fidi di secondo grado, direttamente od in rappresentanza dei consorzi fidi di primo grado e delle cooperative di garanzia, e le associazioni artigiane regionali, possono presentare progetti a favore delle imprese di cui all'art. 3, inerenti le finalità della presente legge.

ART. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge le imprese artigiane aventi sede ed operanti nel territorio della regione Lombardia, regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 all'atto di presentazione delle domande.

ART. 4

(Forme di intervento regionale)

1. Per i fini di cui agli artt. 1 e 2, il presidente della giunta regionale o, se delegato, l'assessore competente, previa delibera conforme della giunta regionale:

a) promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di rotazione per interventi finanziari, di un fondo di garanzia e di un fondo per abbattimento tassi;

b) stipula convenzioni con Artigiancassa e con le aziende di credito singole o associate, al fine di rendere disponibili finanziamenti alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi, a tasso convenzionato;

c) stipula convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado, al fine di consentire l'accesso al credito per la tipologia di interventi previsti all'art. 2.

2. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di unioncamere Lombardia.

3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda S.p.A., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2.

4. Il fondo per abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito singole o associate, sulla base delle convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.

ART. 5
(Piano degli interventi)

1. Il consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale, formulata previo parere della commissione regionale dell'artigianato e del comitato tecnico scientifico dell'osservatorio economico regionale dell'artigianato di cui alla l.r. 17/90, approva il piano degli interventi.

2. Il piano individua:

- a) una relazione programmatica degli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;
- b) i settori prioritari di intervento e le aree che necessitano di particolare sostegno per la crescita del comparto;
- c) le iniziative che possono beneficiare dei contributi per eventi straordinari di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2;
- d) i criteri per l'ammissione ai finanziamenti o ai contributi regionali;
- e) le risorse disponibili e la loro ripartizione per i diversi tipi di intervento;
- f) l'entità massima dei finanziamenti e delle agevolazioni per ciascun tipo di intervento.

3. Il piano dovrà inoltre definire la quota delle somme stanziata, ripartita tra le cooperative di garanzia e tra i consorzi fidi richiedenti, tenendo conto degli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente e dei migliori tassi di interesse concordati con gli istituti di credito nell'ambito delle convenzioni con gli istituti stessi, la quota da ripartirsi tenendo conto del rapporto

tra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di nuova costituzione.

4. L'osservanza dei criteri e delle modalità, di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al piano degli interventi, di cui al medesimo comma.

5. La giunta regionale, entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui all'art. 9, predispone e presenta alla competente commissione del consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

6. Al piano di cui al comma 1 è allegato l'elenco delle iniziative di cui all'art. 2, ammesse ai finanziamenti od ai benefici della presente legge nell'anno in corso.

ART. 6

(Regolamentazione dei fondi)

1. La gestione dei fondi di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 4 è regolamentata da una convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definite:

a) le modalità di rendicontazione dell'attività e della situazione finanziaria dei fondi in coerenza con la normativa vigente;

b) i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. per la gestione dei fondi.

2. L'impiego delle risorse del fondo di rotazione e del fondo di garanzia è regolamentato in una apposita convenzione tra regione, Finlombarda S.p.A. ed i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, se partecipanti alla costituzione od alla gestione dei fondi.

3. Nella convenzione di cui al comma 2, sono definiti:

a) le quote di partecipazione finanziaria alla costituzione dei fondi;

b) le condizioni dei finanziamenti;

c) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

d) le procedure per l'esame delle domande;

e) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità.

4. Finlombarda S.p.A. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori con mezzi propri ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo di rotazione.

5. L'impiego delle risorse del fondo per abbattimento tassi è regolamentato da apposita convenzione, tra la regione e Finlombarda S.p.A., nella quale sono definiti:

a) l'ammontare delle disponibilità per i contributi a favore delle imprese artigiane;

b) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

c) le procedure per l'esame delle domande;

d) le modalità di erogazione dei contributi.

6. Per accedere ai contributi del fondo per abbattimento tassi le imprese artigiane devono:

a) specificare gli obiettivi e gli interventi per i quali si chiede il contributo;

b) produrre il piano operativo delle fasi di attuazione dell'intervento con il relativo piano finanziario indicante le risorse impegnate complessivamente e le aziende di credito che eventualmente concorrono al finanziamento.

ART. 7

(Convenzioni con aziende di credito)

1. Le convenzioni con le aziende di credito, stipulate

secondo quanto previsto dalla lett. b), comma 1 dell'art. 4, determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili rispettivamente dalle aziende di credito e dalla regione, a valere sul fondo di rotazione e fissano il tasso di interesse stabilito per le singole tipologie di interventi; a tale fine la regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti;

b) le procedure per l'esame delle domande;

c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione dei finanziamenti, che comunque saranno improntati alla massima semplicità e celerità operativa;

d) le condizioni di garanzia a carico del fondo regionale di garanzia per favorire le erogazioni con procedura accelerata;

e) le modalità di rendicontazione della quota degli interessi debitori a carico del fondo abbattimento tassi.

ART. 8

(Procedure per l'impiego dei fondi)

1. Le domande di finanziamento e di contributo devono essere presentate direttamente a Finlombarda S.p.A. oppure, tramite i consorzi fidi e le cooperative di garanzia di primo grado, al consorzio regionale di secondo grado. Entro i venti giorni successivi al ricevimento delle domande, i consorzi e le cooperative trasmettono al consorzio regionale di secondo grado la documentazione corredata da una dettagliata scheda istruttoria con l'indicazione del finanziamento proposto e delle garanzie concesse.

2. Entro 40 giorni dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui all'art. 3, Finlombarda S.p.A. ed il consorzio regionale di secondo grado trasmettono le domande, debitamente istruite, al comitato tecnico di cui all'art. 9.

3. I rischi assunti dalla regione per i finanziamenti, erogati ai sensi della presente legge, possono essere eventualmente controgarantiti, a seguito di specifica convenzione con la regione, da parte di Finlombarda S.p.A., dei consorzi fidi di primo e secondo grado e di primaria compagnia di assicurazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 2, le domande di finanziamento sono presentate ai consorzi ed alle cooperative di garanzia fidi e possono beneficiare di anticipazioni o erogazioni immediate, garantite integralmente dagli stessi consorzi o cooperative, fino all'importo massimo di L. 15.000.000 (quindicimilioni), previa presentazione di dichiarazione di spesa prodotta mediante autocertificazione ai sensi della l. 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'attività di istruttoria di cui al comma 1, ed i relativi compensi, vengono regolamentati nella convenzione tra la regione, Finlombarda ed i consorzi e le cooperative di primo e secondo grado.

6. Il comitato tecnico per il credito, di cui all'art. 9, entro 20 giorni dal ricevimento delle domande, delibera a maggioranza assoluta sull'ammissibilità al finanziamento, fissandone l'entità e le modalità di erogazione. Il comitato delibera l'eventuale concessione della garanzia a carico del fondo regionale di cui al comma 1 dell'art. 4.

ART. 9

(Comitato tecnico per il credito)

1. Presso il settore artigianato della regione Lombardia è istituito, con delibera della giunta regionale, il co-

mitato tecnico per il credito con le funzioni previste dalla presente legge.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il dirigente del servizio artigianato che lo presiede, o suo delegato;

b) un funzionario dello stesso servizio artigianato ed un funzionario del servizio affari generali del settore artigianato;

c) un rappresentante di Finlombarda S.p.A.;

d) quattro esperti designati dalle associazioni artigiane regionali aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro;

e) un rappresentante del consorzio fidi di secondo grado.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari della regione Lombardia.

4. Il comitato tecnico per il credito opera sulla base delle determinazioni del piano degli interventi di cui all'art. 5.

5. Gli enti interessati alle nomine di cui alle lettere c), d), ed e), del comma 2 provvedono, contestualmente alla designazione dei membri effettivi, anche a quella dei membri supplenti, che sostituiscono i primi in caso di impedimento.

6. Il comitato tecnico può essere integrato da due rappresentanti dell'unione regionale delle camere di commercio, qualora l'unione stessa e/o le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura partecipino con apporti finanziari alla costituzione dei fondi di cui all'art. 4.

7. Il comitato tecnico per il credito dura in carica 3 anni; qualora non siano pervenute entro 60 giorni dalla sua scadenza le designazioni di cui alle lettere c), d), ed e), il comitato può essere comunque convocato, purché siano stati designati almeno 7 componenti.

ART. 10

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. Per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, realizzando il più ampio coinvolgimento del sistema associativo di categoria, la regione stipula convenzioni con i consorzi e le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado per l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla costituzione e all'incremento dei fondi rischi.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma 1 le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:

a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

b) essere costituite almeno da duecento imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese ai sensi della legge 580/93; qualora le imprese abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per ognuna di esse è attribuita una valenza pari a 2.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per garantire anticipazioni parziali degli importi richiesti con le domande di finanziamento a carico dei fondi regionali costituiti presso Finlombarda S.p.A.

4. Al fine di consentire l'erogazione immediata dell'importo garantito, il consorzio o la cooperativa possono stipulare apposite convenzioni con le aziende di credito.

ART. 11

(Divieto di cumulabilità)

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le stesse quote o parti di program-

mi di investimento o progetti, con altre agevolazioni o finanziamenti previsti da norme regionali, statali e dell'Unione Europea.

ART. 12

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le procedure amministrative per l'attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, sino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. All'atto della stipula della convenzione, di cui al comma 1, nei fondi di garanzia e di rotazione, di cui all'art. 4, confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda S.p.A., o a favore della medesima impegnate, in attuazione della convenzione tra la regione, l'unione camere e Finlombarda S.p.A. stipulata il 30 aprile 1993 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.

3. In fase di prima attuazione della presente legge le designazioni dei componenti del comitato tecnico per il credito di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), e) ed f), devono pervenire alla giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13

(Abrogazione di norme regionali)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata l'art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.

ART. 14

(Fondo nazionale per l'artigianato)

1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell'art. 3 del d.l. n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l'artigianato e per la realizzazione delle relative finalità, si applicano le procedure attuative previste dagli articoli 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27 e 34 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 e dagli articoli 4 e 6 della presente legge.

ART. 15

(Norma finanziaria)

1. Per la costituzione presso Finlombarda S.p.A. del fondo di rotazione per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 3.000.000.000.

2. Alla stipula di convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), si provvede con le risorse stanziato sul capitolo 3.3.2.2.2892 «Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

3. Agli oneri conseguenti all'istituzione del comitato tecnico di cui all'art. 9, si provvederà mediante impiego delle somme stanziato nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e successivi, sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, indennità di missione ed i rimborsi spese».

4. Alle spese conseguenti alla costituzione del fondo di garanzia e del fondo per l'abbattimento dei tassi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), per i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) e per gli interventi di ripresa dell'attività produttiva di cui all'art. 8, comma 4, si provvederà con successiva legge.

5. All'onere di L. 3.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «fondo

globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

6. Alle spese previste all'art. 2, comma 2, si provvede con le somme stanziare nel capitolo 3.3.2.2.2876 «Spese per la ricerca applicata, l'assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali» dallo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate

— Al titolo 3, categoria 5, è istituito, per memoria, il capitolo 3.5.4183 «Restituzione delle somme stanziare attraverso Finlombarda S.p.A., per gli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane».

Stato di previsione delle spese

— All'ambito, 3, settore 3, obiettivo 3, è istituito il seguente capitolo: 3.3.3.2.4184 «Contributi regionali per l'alimentazione del fondo di rotazione regionale istituito presso Finlombarda S.p.A., per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.

— All'ambito 3, settore 3, obiettivo 3, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

3.3.3.2.4185 «Impiego delle somme restituite del fondo di rotazione regionale, istituito presso Finlombarda S.p.A. per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane» per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);

3.3.3.2.4186 «Contributi regionali per la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di garanzia sugli interventi a favore delle imprese artigiane» per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);

3.3.3.2.4187 «Contributi regionali per la costituzione presso Finlombarda S.p.A., di un fondo per l'abbattimento del tasso relativo a crediti a favore delle imprese artigiane» per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);

3.3.3.1.4188 «Compenso a Finlombarda S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi per l'artigianato» per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b);

3.3.3.2.4189 «Interventi per la ripresa dell'attività produttiva successivamente ad eventi straordinari» per le finalità di cui all'art. 8, comma 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/4156).

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 35

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori

II. CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1 (Finalità)

1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese.

ART. 2 (Interventi)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la regione promuove interventi rivolti a:

a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonché razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;

b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonché della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità, all'assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dai processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo;

d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell'ambito di intese fra soggetti istituzionali e partiti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori;

e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea e alle gare d'appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

f) agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all'incremento dell'occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico.

ART. 3

(Programmazione e coordinamento degli interventi)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentite le province nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, presenta al consiglio regionale, per l'approvazione, una proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 ed alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l'ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. a), b) e c), c) dei progetti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Nella proposta della giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla l.r. 15 novembre 1994, n. 30 concernente «Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la produzione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» per le aree di declino industriale, nonché dai programmi di sviluppo dei distretti predisposti e approvati ai sensi della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 concernente «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato».

3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici.

4. Gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali di cui al comma 1, sono aggiornati, secondo gli stessi criteri, ogni biennio con deliberazione del consiglio regionale.

ART. 4

(Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 la regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all'art. 5.

ART. 5

(Procedure e modalità attuative)

1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell'art. 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano annualmente, entro il 31 maggio, alla giunta regionale i propri progetti di intervento, spe-

cificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché le modalità di realizzazione e gestione.

2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, la giunta regionale approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.

3. I contributi regionali sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o del dirigente delegato nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi, in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.

4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell'ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.

5. I contributi regionali sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.

6. L'approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.

7. Qualora il progetto d'intervento comporti trasformazioni edilizie ed urbanistiche non conformi allo strumento urbanistico vigente, il progetto è preventivamente sottoposto al consiglio comunale competente per l'adozione della relativa variante. La giunta regionale approva tali varianti contestualmente all'approvazione del programma annuale di cui al comma 2.

ART. 6

(Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese)

1. Per i fini di cui all'art. 2, lett. e), la regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:

a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi;

b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l'utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell'unione europea ed altri organismi internazionali, nonché lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale;

c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della unione europea nonché alle gare di appalto internazionali;

d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico.

2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett. a), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle

spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale ed allo sviluppo dei programmi informatici necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.

3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. b), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di «joint venture» finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri.

4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. c) e d), la regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della unione europea ed alle gare di appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli «stagisti» ospitati nell'impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.

5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento.

6. La giunta regionale delibera trimestralmente la concessione dei contributi, individuando contestualmente le modalità per la successiva erogazione.

7. I contributi di cui al presente articolo non si possono cumulare, per quanto riguarda la realizzazione del medesimo progetto di intervento, con altre agevolazioni regionali o nazionali.

ART. 7

(Fondo di rotazione per l'innovazione)

1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.A. al momento dell'entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3 luglio 1981, n. 33 concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane», dell'art. 6 della l.r. 23 aprile 1985, n. 34 concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», e dell'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30 «Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi», sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati:

a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett. b) dell'art. 2, della l.r. 23 aprile 1985, n. 34, ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell'unione europea;

b) all'insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della l.r. 15 novembre 1994, n. 30;

c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti.

2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l'innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all'anno ed in base alle modalità indicate nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree

industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7.

3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) la quota del finanziamento regionale, sia nella forma di credito a medio termine che in quella di prestito partecipativo di cui all'art. 5 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, non potrà superare il 50% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, tale quota potrà essere elevata, in casi particolari e motivati, al 70%;

b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa, tenuto conto dell'eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda S.p.A., non potrà essere inferiore al 50% del tasso denominato «Prime Rate ABI»;

c) l'ammontare dell'agevolazione netta ricevuta dall'impresa non dovrà superare le soglie indicate nell'art. 12;

d) al finanziamento dei progetti di investimento realizzati dalle imprese cooperative è riservata priorità di utilizzo fino alla concorrenza del 20% delle risorse finanziarie di cui dispone il fondo.

4. Per l'amministrazione del fondo il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.

ART. 8

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, stipula specifici accordi integrativi con i medesimi istituti finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di sviluppo comportanti:

a) un significativo incremento dell'occupazione aziendale;

b) l'avvio o lo sviluppo di una presenza di carattere continuativo sui mercati esteri;

c) il miglioramento della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, nonché il conseguimento di significativi risparmi energetici.

3. Le eventuali agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 25% del tasso concordato con i medesimi istituti.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 7, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia. I fondi per l'attuazione dei progetti sono messi a disposizione dagli istituti di credito. La regione

può intervenire, con fondi determinati dalla legge di bilancio, per la riduzione del tasso d'interesse entro i limiti di cui al comma 3.

5. Nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo.

ART. 9

(Cooperative di garanzia e consorzi fidi)

1. Per agevolare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi costituiti prevalentemente dalle imprese aventi i requisiti di cui all'art. 12, comma 2, mediante la concessione di contributi destinati alla formazione o all'integrazione dei fondi rischi.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma precedente le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedono i requisiti e rispettano le condizioni di seguito specificate:

a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;

b) essere costituite da almeno 100 imprese regolarmente iscritte nel registro ditte delle imprese tenuto dalla camera di commercio ai sensi della legge istitutiva; qualora le imprese costituenti abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il numero minimo è pari a 50;

c) aver ottenuto dagli istituti di credito con essi convenzionati l'applicazione di un tasso di interesse non superiore di un punto percentuale al tasso denominato «prime rate ABI».

3. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle priorità contenute nella deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di contributo nonché i criteri di ammissibilità e di riparto dei contributi stessi.

4. La deliberazione del consiglio regionale relativa agli indirizzi ed alle priorità dovrà definire, inoltre, la quota delle somme stanziata che sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione agli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente, la quota che sarà ripartita tra i richiedenti in misura inversamente proporzionale rispetto al rapporto fra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di garanzia di nuova costituzione.

ART. 10

(Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 626/1994)

1. In attuazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 626/1994, la giunta regionale promuove nel triennio 1996-98 l'attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonché ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l'attuazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 626/1994.

2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza e assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite né, in valore assoluto, 200 milioni all'anno per singola associazione o consorzio.

3. La giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente

segnalate per l'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all'anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonché i differenti settori produttivi della regione.

ART. 11

(Verifica dei risultati conseguiti e aggiornamento normativo)

1. Ogni biennio, a partire dal 1996, la giunta regionale predisporre e invia al consiglio regionale un dettagliato stato d'attuazione degli interventi promossi e finanziati dalla presente legge e dalle altre leggi regionali aventi come finalità lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei livelli di competitività delle piccole imprese.

2. Lo stato d'attuazione di cui al comma 1 comprende anche una valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi determinati dalle leggi e dai programmi regionali, nonché delle difficoltà emerse nelle fasi esecutive e propone gli indirizzi per l'eventuale revisione delle leggi e delle relative modalità attuative.

ART. 12

(Rispetto della normativa comunitaria)

1. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/C 213/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato.

2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1.

3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 avvalendosi dei contributi di cui all'art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all'ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti.

ART. 13

(Modifiche di leggi regionali)

1. I contributi previsti dalla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 concernente «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori» modificata dall'art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi.

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 è abrogata, fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'art. 6 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41, è sostituito dal seguente:

«ART. 6

(Comitato tecnico di valutazione)

1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti è costituito presso il settore attività produttive della giunta regionale — servizio industria — un comitato tecnico, presieduto dal coordinatore del settore o da un funzionario del settore, se delegato, e composto da cinque funzionari regionali di cui due del servizio industria, uno del servizio commercio, uno del servizio turismo ed uno del servizio condizione femminile, da un tecnico del centro lombar-

do per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla giunta regionale, di cui cinque su indicazione della associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.

2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.

3. Con provvedimento della giunta regionale viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell'indennità di missione. Tali importi non potranno essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso agli impieghi regionali.».

ART. 14
(Abrogazioni)

1. La l.r. 3 luglio 1981, n. 33 «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» è abrogata, ferme restando le procedure amministrative per l'attuazione dei piani biennali e relativi aggiornamenti già deliberati dal consiglio regionale o da predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata legge regionale per l'anno 1996; restano altresì salve le obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti esercizi finanziari.

ART. 15
(Norma finanziaria)

1. Per la concessione dei contributi di formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'art. 9 è autorizzata, per il 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

2. All'autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli, si provvederà con successiva legge.

3. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

— All'ambito 3, settore 4, obiettivo 8 è istituito il capitolo:

— 3.4.8.2.4279 «Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

— All'ambito 3, settore 4, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

— 3.4.6.2.4210 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per il recupero dei fabbricati industriali dismessi e la razionalizzazione e qualificazione delle condizioni insediative delle imprese» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4211 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi d'impresa e società consortili, per lo sviluppo di strutture di servizio alle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4213 «Contributi ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi d'impresa e società consortili, per il sostegno delle attività delle aziende di sviluppo» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4212 «Contributi per la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive, delle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 6;

— 3.4.8.2.4214 «Contributi ad istituti di credito convenzionati per la riduzione del tasso d'interesse praticato sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 8;

— 3.4.7.2.4215 «Contributi alle associazioni imprenditoriali ed ai consorzi di piccole e medie imprese per interventi di informazione, formazione ed assistenza, nonché premi speciali a piccole e medie imprese, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» per le finalità di cui all'art. 10;

— la descrizione del capitolo 3.4.7.2.3677 è così modificata:

— 3.4.7.2.3677 «Contributi alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane, commerciali, turistiche e di servizi, per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 22602/4158).



LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 36

Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1
(Finalità della legge)

1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite alla competenza regionale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», e in attuazione dei principi e dei criteri di politica energetica espressi dalla unione europea e dallo Stato, la regione sostiene e favorisce l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 2
(Contributi regionali)

1. La regione concede, ai sensi degli artt. 8, 10, 11 e

13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, contributi in conto capitale, a soggetti pubblici e privati, per:

a) studi di fattibilità tecnico-economica e progetti esecutivi di cui all'articolo 11 della legge n. 10/1991;

b) realizzazione o modifica di impianti, sistemi e componenti relativi a servizi generali ed al ciclo produttivo di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 3, della legge n. 10/1991;

c) utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 10/1991;

d) produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 10/1991;

e) riattivazione o costruzione di impianti elettrici, limitatamente alle concessioni di piccola derivazione di acqua;

f) progetti o realizzazioni finalizzati a ridurre i consumi energetici nei processi produttivi ed al miglioramento delle situazioni ambientali.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera i criteri di massima e l'ordine di priorità relativamente agli interventi di cui al comma 1, nonché i limiti massimi di contributo ammissibile. Il parere della commissione si intende dato in senso favorevole trascorsi 60 giorni dall'assegnazione alla commissione della relativa richiesta di parere.

3. La giunta regionale delibera i termini per la presentazione delle domande di contributo, assicurando la necessaria pubblicità delle predette deliberazioni.

4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi statali o di altri enti pubblici concessi per le stesse iniziative.

ART. 3

(Procedura di concessione dei tributi)

1. L'istruttoria delle domande di contributo e la conseguente formulazione delle graduatorie è effettuata dal servizio competente in materia di energia e fonti rinnovabili che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale che approva le graduatorie e determina il relativo piano di riparto.

ART. 4

(Istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia)

1. La giunta regionale istituisce, in attuazione delle politiche energetiche avviate con i programmi di interventi dell'unione europea, d'intesa con le province territorialmente competenti, agenzie locali per il controllo dell'energia denominate «Punti energia» allo scopo di:

a) incentivare l'uso efficiente dell'energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili;

b) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici;

c) accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;

d) promuovere attività di formazione presso gli operatori del settore;

e) stimolare lo sviluppo di attività economiche connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia;

f) fornire un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico nelle sue forme di finanziamento, nella normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l'energia;

g) favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità

di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'unione europea;

h) fornire servizi di supporto agli enti locali territoriali nello svolgimento di compiti istituzionali quali verifiche, controlli, consulenze.

ART. 5

(Interventi di cofinanziamento con l'unione europea)

1. Con deliberazione della giunta regionale, secondo priorità definite dalla stessa, si provvede al cofinanziamento di progetti per interventi, azioni di diffusione o di dimostrazione che abbiano richiesto ed ottenuto supporti finanziari nell'ambito di programmi di sostegno per l'uso razionale dell'energia da parte dell'unione europea.

ART. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attuazione della deliberazione 1° dicembre 1994 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la giunta regionale provvede ad impegnare e liquidare i contributi in conto capitale sino alla concorrenza di L. 113.120.406.655, pari alla differenza tra il totale della originaria previsione di spesa di L. 153.912.262.600 ed il totale dei trasferimenti già effettuati dallo Stato per le annualità 1994-1995, a favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 1993, rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 1994.

ART. 7

(Norma finanziaria)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 6, in attuazione della deliberazione 1 dicembre 1994 della conferenza Stato-regioni nonché della relativa deliberazione della giunta regionale n. 6/1097 dell'1 agosto 1995 per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11 della l. 10/1991, è autorizzata la spesa complessiva di L. 113.120.406.655 per gli anni 1996/1998 di cui L. 60.000.000.000 per il 1996.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando che devono formare impegno sull'esercizio 1997 la somma di L. 45.000.000.000 e sull'esercizio 1998 la somma di L. 8.120.406.655.

3. Alla determinazione della spesa di cui al comma 1, per l'anno 1997 e 1998 si provvederà con legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio finanziario ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. È altresì autorizzata per il 1996 la spesa di L. 400.000.000 per l'istituzione delle agenzie di cui all'art. 4.

5. Alla determinazione della spesa per il funzionamento delle agenzie di cui all'art. 4, si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Alla determinazione della spesa per gli studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi, nonché per la realizzazione o modificazione di impianti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 13 della l. 10/1991, previsti all'art. 2, comma 1, della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del

secondo comma dell'art. 21 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Alla determinazione della spesa per il cofinanziamento di progetti di cui all'art. 5, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere di L. 113.120.406.655 per gli anni 1996, 1997 e 1998 di cui al comma 1, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 4.3.7. «Risparmio energetico» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

9. All'onere di L. 60.400.000.000 per il 1996 di cui ai commi 1 e 4, si provvede per L. 60.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 400.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

10. Alle spese per le consulenze esterne previste all'art. 3, si fa fronte con le risorse annualmente stanziare nel capitolo 1.2.7.1.3897 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 4, settore 3, obiettivo 7, sono istituiti i seguenti capitoli:

— 4.3.7.2.4266 «Contributi regionali per i progetti di risparmio energetico, riparto 1996-1997» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 60.000.000.000;

— 4.3.7.1.4267 «Spese per l'istituzione di agenzie locali per il controllo dell'energia - punti energia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

— 4.3.7.2.4268 «Contributi regionali per il risparmio energetico» per memoria;

— 4.3.7.1.4269 «Contributi per il funzionamento di agenzie locali per il controllo dell'energia» per memoria.

ART. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 dicembre 1996

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1996, prot. n. 23102/4157).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 02/6765/4071**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Serie Ordinaria bis** che esce di solito il lunedì e riporta l'elenco degli atti approvati dalla Giunta Regionale;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990 pubblicata nel B.U.R. n. 51 Se.O. del 17-12-1990.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1996

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
 - Serie Ordinarie, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari, Serie Speciali **L. 550.000**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
 - Serie Ordinarie, Supplementi Ordinari, Supplementi Straordinari **L. 450.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
 - Serie Inserzioni **L. 225.000**

NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

0332-332160

ORARIO D'UFFICIO 8-12/14-18 - Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari:**

- da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30;
- il giovedì dalle 9,30 alle 12;
- il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo - Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per ogni facciata di carta uso bollo (25 righe di 60 battute ciascuna) o frazione di essa.**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria Nova Lex - Via San Siro 2
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Como - Libreria Giuridica Bernasconi DECA
Via Mentana 15

Lodi - La Libreria di D'Andrea O. e Pompignoli B. & C. s.a.s. - Via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - Via Albuizi 8
Gallarate - Libreria Pirola - Maggioli
Piazza Risorgimento 10

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a:
La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese

L. 1.000 (i.i.)
(Fascicoli arretrati il doppio)